

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 868-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE e TESORO)

(RELATORE PIZZOL)

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi

presentato dal Ministro del Tesoro

—————

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1988

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame riprende l'analogha iniziativa legislativa del Governo presentata nella passata legislatura (disegno di legge n. 928, presentato al Senato il 14 settembre 1984), con un testo pressocchè identico. Quella iniziativa, come è noto, non poté avere un seguito, allora, in quanto non erano mature le intese fra le diverse istanze dell'Amministrazione, coinvolte dal provvedimento, e fra le forze politiche in Parlamento. Occorre anche dire che l'elaborazione del provvedimento richiedeva un notevole impegno di lavoro, che non è stato possibile effettuare nella passata legislatura, mentre è stato compiuto, appunto, in quella attuale fra il giugno 1988 e oggi, sulla base del disegno di legge n. 868.

L'iniziativa legislativa del Governo si propone, come scopo principale, un recupero di efficienza della gestione degli istituti di previdenza del Tesoro, anche mediante un riordinamento delle disposizioni legislative che regolano queste gestioni, particolarmente attraverso la forma della delega legislativa al Governo.

Tale finalità è connessa, principalmente, al grave arretrato nella definizione delle pratiche di pensione (circa 150.000 pratiche), avendo presenti le giuste proteste dei pensionati in attesa della compiuta definizione delle proprie competenze pensionistiche. Come è noto le liquidazioni, con le connesse eventuali ricongiunzioni, avvengono in tempi inammissibilmente lunghi.

Per recuperare, dunque, una maggiore efficienza nella definizione delle pratiche di pensione, il Governo ritiene necessario anzitutto un largo decentramento di compiti e di competenze alle direzioni provinciali del Tesoro, unito con una semplificazione delle procedure amministrative. Ciò è previsto nell'articolo 17 del disegno di legge (ora articolo 18, nel testo proposto dalla Commissione), alla lettera b) del comma 1. Si prevedono altresì norme più efficaci per le comunicazioni delle modifiche di trattamento economico, trasmesse dagli

enti datori di lavoro che versano i contributi alle Casse di previdenza del tesoro (lettera c); nonchè misure di ammodernamento del sistema informativo degli istituti di previdenza e di razionalizzazione e adeguamento della contabilità a quella degli enti del settore pubblico allargato (lettera g, punto 1, e lettera h).

Tutto ciò dovrebbe servire - e la Commissione ha espresso piena fiducia in questo senso - ad uno snellimento delle pratiche di pensione tale da rendere possibile l'eliminazione dell'arretrato in tempi brevi. Tuttavia, in sede di esame presso la Commissione è emersa la convinzione che si rendano necessarie ulteriori misure di più ampia portata, particolarmente utilizzando il personale dell'INADEL (un istituto le cui competenze e attività sono notevolmente diminuite, avendo ceduto i compiti assistenziali) per aiutare l'Amministrazione del tesoro nella trattazione delle pratiche di pensione arretrate da definire o da liquidare.

In questo senso era stata anzi prospettata, da parte dei senatori comunisti, con alcuni emendamenti, l'istituzione di un ente pubblico nazionale decentrato, avente il compito di erogare le pensioni attualmente di competenza degli istituti di previdenza del Tesoro, ed ogni altra prestazione spettante ai predetti istituti e all'INADEL. Tale nuovo ente avrebbe dovuto assorbire sia l'INADEL stesso che la Direzione generale degli istituti di previdenza del tesoro, con conseguente soppressione dell'istituto e della direzione, ed assorbimento dei relativi personali.

A questa proposta sono state sollevate diverse obiezioni. Preliminarmente è stato rilevato che la costituzione di un ente di tale ampiezza, e con uno spostamento di competenze assai rilevante, sarebbe andata ben al di là degli scopi, della natura e dell'impostazione del provvedimento in esame. La stessa soppressione dell'INADEL avrebbe richiesto un lungo procedimento legislativo e rilevanti adempimenti amministrativi; si è concluso quindi che tale più ampio progetto debba essere rinviato

ad un'epoca futura, anche in relazione alla necessità di correlare i procedimenti operativi del nuovo ente da istituire con quelli dell'INPS. Si notava inoltre che comunque il nuovo ente non avrebbe garantito affatto un funzionamento migliore e più rapido di quello attualmente svolto dai servizi degli istituti di previdenza del Tesoro. Si è anche osservato che nel nuovo ente confluirebbe personale proveniente dall'INADEL e dallo Stato, con situazioni giuridiche disparate, difficili da omogeneizzare. È stato infine rilevato che il passaggio della gestione finanziaria delle pensioni al nuovo ente avrebbe comportato l'abbandono del sistema di capitalizzazione, seguito attualmente dalle Casse di previdenza del Tesoro, con conseguente notevole pregiudizio per una corretta impostazione finanziaria del sistema pensionistico.

La Commissione, pertanto, si è orientata nel senso di ritenere, nella situazione attuale, adeguata la delega legislativa prevista dal Governo con l'articolo 17 (ora articolo 18), ma ha valutato positivamente la proposta dei senatori comunisti in ordine ad una utilizzazione del personale dell'INADEL, che possiede la preparazione tecnica relativa, per aiutare nella definizione delle pratiche arretrate. In questo senso sono state previste convenzioni da stipulare fra le Casse pensioni del Tesoro e l'INADEL, aventi per oggetto essenzialmente l'istruttoria delle pratiche ed altre modalità tecniche sussidiarie (articolo 17 del testo proposto dalla Commissione).

* * *

Altra finalità di notevole rilievo perseguita dal Governo con il provvedimento è quella di un sostanziale miglioramento della gestione del rilevante patrimonio immobiliare posseduto dalle Casse pensioni di previdenza. È noto infatti che questo ingente patrimonio immobiliare è amministrato attualmente con criteri e con efficienza amministrativa insoddisfacenti, tanto che esso non fornisce un utile consistente alle Casse proprietarie, anche per le rilevanti morosità, e per le elevate spese di manutenzione. A tal fine, le norme da delegare al Governo stesso, sulla base dell'originario articolo 17, prevedono un apposito organismo

presso la Direzione generale degli istituti di previdenza, e l'attribuzione della piena gestione del patrimonio immobiliare alle direzioni provinciali del tesoro, con l'istituzione anche di ruoli tecnici specificamente occorrenti per tale gestione e per la manutenzione del patrimonio immobiliare, nonchè, infine, l'eventuale affidamento a ditte e società specializzate della gestione o manutenzione stessa, sotto la vigilanza ed il controllo degli organi della Amministrazione (vedi in proposito l'articolo 18 del testo della Commissione, lettere f) e g), e punto 2) della stessa lettera g).

D'altra parte, in relazione all'eventualità che gli istituti di previdenza possano utilmente trasferire le loro forme di impiego dei fondi dagli investimenti immobiliari verso il settore mobiliare - atteso lo scarso rendimento fin qui riscontrato degli impieghi immobiliari - l'articolo 21 del testo proposto autorizza la Direzione generale degli istituti di previdenza all'utilizzo di impieghi in obbligazioni emesse dalla Banca europea degli investimenti, dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano, nonchè in analoghe obbligazioni emesse in valuta estera da enti pubblici italiani e dagli istituti internazionali anzidetti, ed infine, in quote di partecipazione al capitale di istituti di credito di diritto pubblico, in mutui ad enti di diritto pubblico il cui personale risulti iscritto alle Casse pensioni, e in quote di fondi di investimento.

* * *

Terza ma non meno rilevante finalità perseguita dal Governo con il provvedimento in esame è infine quella di dare una sistemazione organica e coordinata alla materia pensionistica, tenendo conto delle più recenti innovazioni intervenute in altri regimi assicurativi obbligatori.

Tali innovazioni sono contenute nella prima parte del provvedimento (articoli da 1 a 16).

Un rilievo preminente, in questa prima parte del provvedimento, spetta alla disposizione di

cui al nuovo testo dell'articolo 12, che porta dal 95 al 100 per cento il trattamento provvisorio di pensione. Rilevanti obiezioni erano venute da parte del Governo a questa innovazione, ritenendo il Governo che gli interessi primari della gestione finanziaria delle Casse pensioni potessero essere compromessi dalle difficoltà dei recuperi, non infrequenti, di erogazioni disposte in eccedenza per errore. La Commissione ha peraltro insistito su questo punto, ed il Governo ha infine convenuto che di fronte ai notevoli ritardi, fosse doveroso attribuire ai pensionati, in via provvisoria, il trattamento completo e cioè il 100 per cento.

Devo poi far presente che la Commissione, dopo alcune incertezze, ha trascurato di venire ad una determinazione su una proposta di integrazione dell'articolo 12 diretta ad individuare le disposizioni da applicare nel caso che vi sia necessità di conguaglio (un caso che potrà verificarsi più frequentemente, a seguito della elevazione del trattamento provvisorio al 100 per cento). Qualora il Governo ritenesse opportuna tale integrazione, il relatore esprime fin d'ora avviso favorevole.

* * *

Onorevoli colleghi, la Commissione finanze e tesoro ritiene di avere svolto un lavoro utile e produttivo, che ha richiesto un notevole impegno, con l'audizione informale anche del Direttore generale degli istituti di previdenza e l'acquisizione, in diverse occasioni, del punto di vista delle organizzazioni sindacali rappresentanti i pensionati e di quelle rappresentanti il personale del Tesoro. Alla fine di tale complesso lavoro preparatorio, le modifiche da recare al testo del Governo sono state concordate con una larga base di consensi nell'ambito della Commissione. La predisposizione concreta degli emendamenti, infatti, nella loro complessità tecnica, è stata affidata al Presidente della Commissione (con la collaborazione dell'Amministrazione del tesoro) ma gli emendamenti presentati dal Presidente sono stati sottoscritti anche dal relatore e dal senatore Pollini.

Non mi resta dunque che raccomandarvi l'approvazione del disegno di legge n. 868 nel testo della Commissione.

PIZZOL, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

10 maggio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che all'articolo 18 si preveda, ai fini dell'emanazione dei decreti di riorganizzazione degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, piuttosto che quello della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Si invita inoltre la Commissione di merito a valutare l'opportunità di estendere anche ad altre categorie il beneficio della ricongiunzione, di cui all'articolo 7.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

sul disegno di legge

9 novembre 1988

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, esprime parere favorevole, considerato che gli oneri derivanti dal provvedimento vengono coperti a carico degli avanzi delle Casse pensioni amministrato, così come indicato nella relazione tecnica inviata dal Governo.

su emendamenti

8 marzo 1989

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, sulla base delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Tesoro, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Servizi militari)

1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza alla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di servizio militare sono computati, a domanda, con onere a carico delle predette Casse pensioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per i servizi militari che siano stati già utilizzati ai fini della liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri istituti di previdenza o che siano già altrimenti utili a pensione.

3. Restano ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 2.

(Requisito per il diritto a pensione)

1. Le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, si applicano relativamente ai matrimoni contratti nello stato di quiescenza dagli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

2. La perdita della cittadinanza italiana non comporta, per gli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, la perdita del diritto al trattamento di quiescenza diretto o di reversibilità.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Servizi militari)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Restano ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, e dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 2.

(Requisito per il diritto a pensione)

1. Nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che contraggano matrimonio nello stato di quiescenza, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

2. La perdita della cittadinanza italiana non comporta, per gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, la perdita del diritto al trattamento di quiescenza diretto, indiretto o di reversibilità.

(Segue: *Testo del Governo*)

3. L'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, spetta anche ai titolari di pensione a carico degli istituti di previdenza residenti all'estero.

Art. 3.

(*Arrotondamento*)

1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della parte del trattamento di quiescenza nella forma della pensione contemplata dalla lettera *a*) dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, tutti i periodi utili si computano in anni e mesi, trascurando la frazione di mese non superiore ai quindici giorni e computando per un mese quella superiore.

Art. 4.

(*Iscrizioni*)

1. L'articolo 21 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, è abrogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Le disposizioni contenute nel citato articolo 21 restano operanti per le iscrizioni facoltative già verificatesi alla predetta data.

2. Il dipendente laureato in medicina e chirurgia oppure in veterinaria, in servizio presso uno degli enti o istituti tenuti ad iscrivere il proprio personale alle Casse pensioni di categoria degli istituti di previdenza, è obbligatoriamente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, purchè la laurea costituisca requisito per il posto occupato nella carriera. È abrogata ogni disposizione incompatibile con la norma contenuta nel presente comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

Art. 3.

(*Arrotondamento*)

1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 3, nonché alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 5, della legge 26 luglio 1965, n. 965, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore.

Art. 4.

(*Iscrizioni*)

1. L'articolo 21 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, è abrogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Le disposizioni contenute nel citato articolo 21 restano operanti per le iscrizioni facoltative già verificatesi alla predetta data.

2. Il dipendente laureato in medicina e chirurgia, in odontoiatria o in veterinaria, in servizio presso uno degli enti o istituti tenuti ad iscrivere il proprio personale alle Casse pensioni di categoria degli istituti di previdenza, è obbligatoriamente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, purchè la laurea costituisca requisito per il posto occupato nella carriera.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

(Bilanci tecnici e Commissioni di studio)

1. I bilanci tecnici della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e della Cassa per le pensioni ai sanitari sono compilati ogni due anni.

2. Il primo bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è compilato con riferimento alla situazione tecnico-finanziaria riferita al 1° gennaio 1989.

3. I bilanci tecnici della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono compilati con riferimento alle rispettive situazioni tecnico-finanziarie riferite al 1° gennaio 1990.

4. L'esame dei bilanci tecnici delle suddette Casse e delle conseguenti proposte, al Ministro del tesoro, di variazione alle norme dei rispettivi ordinamenti è affidato a due Commissioni, incaricate una per i bilanci della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e l'altra per il bilancio della Cassa per le pensioni ai sanitari.

5. Le Commissioni di cui al comma 4 sono nominate con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi spettanti ai componenti.

Art. 6.

(Riscatti)

1. La domanda di riscatto deve essere presentata, alle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, a mezzo lettera raccomandata, in costanza del rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di novanta giorni dalla data della cessazione definitiva dal servizio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Bilanci tecnici e Commissioni di studio)

1. I bilanci tecnici delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono compilati, a cura del proprio servizio statistico attuariale, ogni due anni.

2. **Soppresso.**3. **Soppresso.**

2. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 23, vengono nominate Commissioni per l'esame delle risultanze di detti bilanci tecnici e per le eventuali proposte di variazione degli ordinamenti delle Casse pensioni. Il decreto predetto stabilisce i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni.

5. **Soppresso.**

Art. 6.

(Riscatti)

1. La domanda di riscatto deve essere presentata, alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, a mezzo lettera raccomandata, in costanza del rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di novanta giorni dalla data della cessazione definitiva dal servizio.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. In caso di morte dell'iscritto, che avvenga entro il termine sopraddetto, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione, o dagli eredi, entro novanta giorni dalla data di morte.

3. Come data di presentazione della domanda di riscatto si considera la data di spedizione della raccomandata.

4. Le domande di riscatto sono documentate a cura del richiedente.

5. L'iscritto che, entro un anno dalla eventuale richiesta istruttoria della Direzione generale degli istituti di previdenza, non trasmette la documentazione, è diffidato a provvedere, con assegnazione del termine di novanta giorni. In caso di inadempienza, viene pronunciata la reiezione della domanda di riscatto.

Art. 7.

(*Periodi riscattabili*)

1. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di partecipazione ai corsi di formazione professionale svolti dopo il compimento del diciottesimo anno di età, aventi la durata minima di un anno e riconosciuti dallo Stato per il conseguimento del diploma prescritto per l'ammissione al posto ricoperto.

2. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i servizi resi in qualità di assistente volontario nelle università, per l'intera durata del periodo prestato.

3. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di iscrizione ad albi professionali, ove richiesti come condizione necessaria per l'ammissione al posto ricoperto.

4. Gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che abbiano ottenuto distacco presso le organizzazioni sindacali, senza retribuzione e con interruzione dell'iscrizione alle Casse stesse, sono ammessi, a domanda, a riscattare il relativo periodo di aspettativa, ai fini del trattamento di quiescenza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 7.

(*Periodi riscattabili*)

1. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di partecipazione ai corsi di formazione professionale svolti dopo il compimento del diciottesimo anno di età, aventi la durata minima di un anno e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il conseguimento del diploma prescritto per l'ammissione al posto ricoperto.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento il cui diplo-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

(*Ricongiunzione*)

1. Le domande di ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, debbono essere presentate alle Casse pensioni degli istituti di previdenza a mezzo di lettera raccomandata. La relativa data di spedizione si considera come data di presentazione della domanda.

2. Per le domande di cui al comma 1 il calcolo della riserva matematica di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, si effettua con i coefficienti di cui al decreto ministeriale indicato nell'articolo stesso, concernenti il personale maschile, anche per i dipendenti di sesso femminile.

Art. 9.

(*Oneri per i superstiti*)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di domande di riscatto o di ricongiunzione di servizi o periodi presentate anteriormente alla data di cessazione dal servizio, qualora la morte dell'interessato sia avvenuta prima che lo stesso abbia potuto scegliere le modalità di pagamento del contributo di riscatto ed i superstiti aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità non intendano rinunciare al beneficio derivante al trattamento di quiescenza per effetto del riscatto o della ricongiunzione, il relativo contributo, rateizzato nella misura massima consentita, viene recuperato:

a) fino alla concorrenza delle somme dovute a titolo di pensione diretta, mediante ritenuta dell'importo dei contributi rateali che

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ma di specializzazione sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione al posto ricoperto.

Art. 8.

(*Ricongiunzione*)

1. *Identico.*

2. Per le domande di cui al comma 1 il calcolo della riserva matematica di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, si effettua, anche per i dipendenti di sesso femminile, con i coefficienti di cui al decreto ministeriale indicato nell'articolo stesso, già concernenti il personale maschile.

Art. 9.

(*Modalità di pagamento
dei contributi di riscatto e di ricongiunzione*)

1. Nei casi di domanda di riscatto presentata dai superstiti aventi diritto al trattamento di quiescenza, il relativo contributo in unica soluzione è pari alla metà di quello determinato qualora la domanda fosse presentata dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio.

2. Il contributo di riscatto o di ricongiunzione, definito su domanda dell'iscritto o dei superstiti, può essere versato alla Cassa pensioni competente in rate mensili determinate al saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, ed, in ogni caso, non superiore a quindici.

(Segue: *Testo del Governo*)

sarebbero scaduti dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di riscatto o di ricongiunzione fino alla data di morte;

b) mediante ritenuta, sulle intere prime rate della pensione di reversibilità a favore dei superstiti, della metà dell'eventuale importo residuale, risultante dopo l'applicazione del procedimento di cui alla lettera a).

2. Qualora la cessazione dal servizio dell'iscritto sia avvenuta per morte, il contributo di riscatto o per la ricongiunzione, nella misura pari alla metà, viene recuperato mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione indiretta.

3. L'articolo 15 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è soppresso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Nei casi di cessazione dal servizio che diano luogo al conferimento del trattamento di quiescenza diretto o indiretto, si determina il debito residuo del contributo di riscatto o di ricongiunzione in misura pari:

a) al contributo in unica soluzione qualora l'iscritto cessi dal servizio prima di aver iniziato il pagamento rateale;

b) al valore capitale delle rate residue determinato al saggio di rateazione.

4. Il debito residuo di cui al comma 3 viene estinto in unica soluzione con incameramento delle intere prime rate di pensione; ovvero con ritenute mensili sul trattamento di pensione nella stessa misura risultante dall'applicazione del comma 2. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta il debito residuo per le rate non ancora scadute si considera estinto.

5. Sono abrogati, con riferimento al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, l'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312; il secondo e il terzo comma dell'articolo 73 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 67 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; il primo e il secondo comma dell'articolo 81 della legge 6 febbraio 1941, n. 176; nonché l'articolo 15 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

6. Il presente articolo si applica ai decreti di riscatto e ricongiunzione emessi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

(*Trattamento per inabilità*)

1. Per le domande di pensione, che richiedano la sussistenza della condizione della inabilità, il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza delibera sentito il parere di un comitato tecnico istituito con apposita deliberazione del consiglio stesso, resa esecutiva con provvedimento del direttore generale degli istituti di previdenza.

2. Il comitato tecnico è costituito dal direttore generale degli istituti di previdenza o, per sua delega, da un dirigente superiore, con funzione di presidente; da due dirigenti degli istituti stessi; da tre sanitari del profilo professionale medici, con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile ospedaliero, designati dal Ministero della sanità, e da un rappresentante del consiglio di amministrazione predetto. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un impiegato degli istituti di previdenza appartenente ad un livello non inferiore all'ottavo.

3. I compensi dovuti ai componenti ed al segretario del comitato sono stabiliti dalla richiamata delibera del consiglio di amministrazione e corrisposti a carico del bilancio degli istituti di previdenza.

Art. 11.

(*Trattamenti privilegiati*)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di reversibilità deve essere presentata, a mezzo lettera raccomandata, alle Casse pensioni degli istituti di previdenza nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato. La stessa disposizione si applica anche alle domande di trattamento privilegiato che risultino presentate alla data sopraindicata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(*Trattamento per inabilità*)

Identico.

Art. 11.

(*Trattamenti privilegiati*)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di reversibilità deve essere presentata, a mezzo lettera raccomandata, alle Casse pensioni degli istituti di previdenza nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato. La stessa disposizione si applica anche alle domande di trattamento privilegiato che risultino presentate alla data sopraindicata e per le quali la seconda sezione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, sostituita ai sensi dell'articolo 23

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 13 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.

3. Il trattamento speciale previsto dal comma 2 spetta anche agli orfani maggiorenni, purchè sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni. Se la domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione ed è corrisposto non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo dalla data di morte del dante causa.

4. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi 2 e 3, decorre la pensione privilegiata di reversibilità.

5. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, al coniuge superstite e agli orfani di caduto per servizio.

6. In favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di reversibilità sono liquidati d'ufficio, senza l'adozione di formale provvedimento, dalla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta.

7. Il trattamento speciale e la pensione privilegiata, di cui al comma 6, sono liquidati, a domanda, a favore degli orfani maggiorenni dalla competente Direzione provinciale del tesoro con l'adozione di formale provvedimento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dal consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, non abbia ancora deliberato.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

8. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono estesi gli assegni accessori al trattamento stesso, con le modalità e nella misura previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13, e successive modificazioni.

Art. 12.

(*Trattamento provvisorio di pensione*)

1. Il trattamento provvisorio di pensione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, dall'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e dall'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, può essere attribuito nella misura del 95 per cento della pensione spettante.

Art. 13.

(*Orfani*)

1. Hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità gli orfani minorenni del dipendente iscritto alle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza o del pensionato, nonchè gli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

2. Ai fini del trattamento previsto dal presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

3. Sono equiparati ai figli legittimi i figli naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purchè la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono estesi gli assegni accessori al trattamento stesso, con le modalità e nella misura previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13.

Art. 12.

(*Trattamento provvisorio di pensione*)

1. Il trattamento provvisorio di pensione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, dall'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e dall'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, può essere attribuito nella misura del 100 per cento della pensione spettante.

Art. 13.

(*Orfani*)

1. Hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità gli orfani minorenni del dipendente iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza o del pensionato, nonchè gli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

2. *Identico.*

3. Sono equiparati ai figli legittimi i figli naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi o legittimati aventi diritto al tratta-

(Segue: *Testo del Governo*)

morte del dante causa, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi o legittimati aventi diritto al trattamento di quiescenza, ed i figli adottivi, semprechè la domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di età.

Art. 14.

(*Pensioni indirette o di reversibilità*)

1. Le condizioni soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto o di reversibilità debbono sussistere alla morte del dipendente o del pensionato e debbono permanere. Qualora le dette condizioni vengano meno, il trattamento è revocato.

2. È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente Direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonchè il verificarsi di qualsiasi evento che comporta variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.

3. La inabilità fisica richiesta per il diritto a pensione a favore dei fratelli e sorelle superstiti dell'iscritto o del pensionato è presunta se gli interessati hanno un'età superiore a sessanta anni.

4. La pensione spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in favore della madre.

Art. 15.

(*Indennità una tantum e cumulo dei servizi*)

1. Per le cessazioni dal servizio decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituto della indennità *una tantum* in luogo di pensione, disciplinato dagli articoli 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, 7 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, è soppresso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento di quiescenza, ed i figli adottivi, semprechè la domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di età.

Art. 14.

(*Pensioni indirette o di reversibilità*)

Identico.

Art. 15.

(*Indennità una tantum e cumulo dei servizi*)

1. Gli articoli 25 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni; 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379; e 7 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, che disciplinano l'istituto della indennità *una tantum* in luogo di pensione, sono abrogati. Le disposi-

(Segue: *Testo del Governo*)

2. È soppresso, altresì, l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e successive integrazioni e modificazioni, in tema di cumulo dei servizi precedenti all'obbligo assicurativo della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. La predetta normativa resta salva per i casi di avvenuta cessazione dal servizio o di ricongiunzione già definita a termini della legge 7 febbraio 1979, n. 29, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(*Ricorsi amministrativi*)

1. Gli enti o gli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza hanno facoltà di inoltrare ricorso al consiglio di amministrazione degli istituti medesimi per questioni concernenti l'iscrizione e la retribuzione annua contributiva.

2. Il ricorso, che non sospende l'obbligo del versamento dei contributi, deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla notifica dell'estratto dell'elenco generale dei contributi o dalla data di ricezione della lettera raccomandata relativa alla comunicazione di merito della Direzione generale.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.

4. Sono abrogati gli articoli 28 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, 20 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, 23 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e 19 del regolamento riguardante la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, approvato con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zioni contenute nei predetti articoli restano operanti per le cessazioni dal servizio decorrenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato, altresì, l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e successive integrazioni e modificazioni, in tema di cumulo dei servizi precedenti all'obbligo assicurativo della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. La predetta normativa resta salva per i casi di avvenuta cessazione dal servizio o di ricongiunzione già definita a termini della legge 7 febbraio 1979, n. 29, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(*Ricorsi amministrativi*)

1. Gli enti o gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza hanno facoltà di inoltrare ricorso al consiglio di amministrazione degli istituti medesimi per questioni concernenti l'iscrizione e la retribuzione annua contributiva.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Sono abrogati gli articoli 19 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, approvato con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295; 28 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; 20 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; nonché 23 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 17.

(Delega per il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 17.

(Convenzioni)

1. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza e l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) sono autorizzati a stipulare convenzioni aventi lo scopo di diminuire l'arretrato nei trattamenti previdenziali a carico delle Casse predette.

2. Possono formare oggetto di convenzione:

a) l'istruttoria delle pratiche per la definizione di provvedimenti previdenziali da inviare all'esame degli organi di controllo (ragioneria centrale e ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previdenza);

b) le modalità di trasmissione tra la Direzione generale degli istituti di previdenza e le sedi periferiche dell'INADEL dei dati contenuti nella certificazione dell'ente di cui all'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e nell'altra eventuale documentazione occorrente, utilizzando allo scopo anche i moderni sistemi di trasmissione di dati e di immagini;

c) l'area di applicazione delle attività di cui alle lettere a) e b);

d) la data da cui ha effetto la convenzione e la sua durata;

e) le modalità di rimborso, a carico delle Casse pensioni, degli stipendi e degli altri assegni fissi corrisposti agli impiegati addetti al servizio che l'INADEL rende nell'interesse delle stesse Casse pensioni.

3. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.

Art. 18.

(Delega per il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro)

1. *Identico:*

(Segue: *Testo del Governo*)

Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, potenziando, anche attraverso il riconoscimento di una maggiore autonomia operativa, la Direzione medesima ed il consiglio di amministrazione degli istituti, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi seguenti:

a) adeguamento degli ordinamenti normativi nella materia dei trattamenti di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza, alla più recente evoluzione della legislazione previdenziale;

b) semplificazione delle procedure amministrative, da attuarsi anche attraverso un idoneo decentramento funzionale presso le Direzioni provinciali del tesoro, volta ad accelerare la liquidazione delle prestazioni agli aventi diritto ed a snellire lo svolgimento delle altre attività istituzionali, con possibilità di individuare le liquidazioni definitive da decentrare alle Direzioni provinciali del tesoro, anche con la fissazione di limiti alle somme da erogare o con il riferimento agli enti datori di lavoro;

c) determinazione delle procedure necessarie perchè gli enti datori di lavoro facciano pervenire ogni anno agli istituti di previdenza le informazioni riguardanti il trattamento normativo ed economico del personale iscritto, servendosi anche di collegamenti e meccanismi di elaborazione automatica dei dati, e attribuzione al Ministro del tesoro della facoltà di disciplinare, di concerto con i Ministri competenti per materia, la materia delle responsabilità degli amministratori degli enti per l'inosservanza delle presenti norme;

d) utilizzazione più efficace del sistema di elaborazione automatica dei dati, anche in collegamento con i sistemi informativi della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) adeguamento degli ordinamenti normativi nella materia dei trattamenti di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, alla più recente evoluzione della legislazione previdenziale;

b) *identica*;

c) determinazione delle procedure necessarie affinché gli enti datori di lavoro producano ogni anno le informazioni riguardanti il trattamento normativo ed economico del personale iscritto, servendosi anche di collegamenti e meccanismi di elaborazione automatica dei dati; attribuzione al Ministro del tesoro della facoltà di disciplinare, di concerto con i Ministri competenti per materia, la materia delle responsabilità degli amministratori degli enti per l'inosservanza delle presenti norme;

d) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, della Tesoreria centrale dello Stato, della Banca d'Italia, quale titolare del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, e dell'INPS;

e) previsione, in conformità ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme emanate in attuazione della presente delega, possano essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari;

f) potenziamento dei servizi delle Direzioni provinciali del tesoro funzionalmente dipendenti dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, attribuendo ad esse anche la piena gestione del patrimonio immobiliare nelle rispettive province, ferma restando la vigilanza della Direzione generale predetta; adeguato rafforzamento, a tal fine, dei reparti operanti presso le Direzioni provinciali del tesoro per lo svolgimento dei servizi degli istituti di previdenza; possibilità di effettuare, con provvedimenti del Ministro del tesoro, gli occorrenti spostamenti di organico, da quello centrale a quello periferico, entro il limite massimo delle unità assegnate ai servizi degli istituti di previdenza ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

g) realizzazione di una struttura organica e funzionale della Direzione generale degli istituti di previdenza articolata in relazione alle esigenze delle attività istituzionali e dotata di un ruolo specifico per il sistema informativo e di ruolo specifico per la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà delle Casse amministrative, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dell'Amministrazione del tesoro, che restano invariate; previsione in tale ambito di un'adeguata disciplina concernente:

1) l'estensione al sistema informativo degli istituti di previdenza della normativa vigente in materia per la Ragioneria generale dello Stato e per la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro;

2) la determinazione dei casi in cui il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza può deliberare l'affidamento, a ditte o società specializzate, della gestione o

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica*;

f) *identica*;

g) realizzazione di una struttura organica e funzionale della Direzione generale degli istituti di previdenza, articolata in relazione alle esigenze delle attività istituzionali della previdenza e di quelle relative agli investimenti immobiliari e mobiliari, dotata di ruoli tecnici specifici per il sistema informativo e per la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà delle Casse amministrative, fermi rimanendo gli attuali organici dell'Amministrazione del tesoro. In tale ambito dovrà essere prevista un'adeguata disciplina concernente:

1) *identico*;

2) *identico*;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

della manutenzione di immobili di proprietà delle Casse amministrate, fermi restando la vigilanza ed il controllo degli organi tecnici dell'Amministrazione;

h) adeguamento della contabilità della Direzione generale degli istituti di previdenza a quella degli enti del settore pubblico allargato, anche per quanto riguarda i documenti di bilancio concernenti le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali delle Casse amministrate.

Art. 18.

(Emanazione delle norme delegate)

1. I decreti previsti dall'articolo 17 sono emanati previo parere della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza.

2. Il Governo procede all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 17 qualora il parere previsto dal comma 1 non sia espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Art. 19.

(Sovvenzioni agli iscritti)

1. Il saggio d'interesse sulle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, di cui alla legge 19 ottobre 1956, n. 1224, può essere variato con le modalità previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 442. La variazione si applica alle sovvenzioni il cui provvedimento concessivo è emesso dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto ministeriale.

Art. 20.

(Impieghi dei fondi patrimoniali)

1. Alle forme di impiego consentite per i fondi patrimoniali degli istituti di previdenza

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) *identica.*

Art. 19.

(Emanazione delle norme delegate)

1. I decreti previsti dall'articolo 18 sono emanati previo parere della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza.

2. Il Governo procede all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 18 qualora il parere previsto dal comma 1 non sia espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Art. 20.

(Sovvenzioni agli iscritti)

Identico.

Art. 21.

(Impieghi dei fondi patrimoniali)

Identico.

oneri sociali prevista all'articolo 13 della presente legge.

5. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo ai: «Provvedimenti in favore di portatori di *handicaps*».

6. I finanziamenti sono ripartiti fra le Regioni secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Norme transitorie e finali)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti negli elenchi degli aventi diritto al collocamento obbligatorio conservano il diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio previsto dalla presente legge.

2. I lavoratori già obbligatoriamente assunti all'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti in servizio anche se superano il numero delle unità da occupare e sono computati nelle quote d'obbligo per un triennio.

3. Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con quelle dettate dalla presente legge che entra in vigore l'anno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo del Governo*)

amministrati dalla Direzione generale omonima, sono aggiunte le seguenti:

a) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

b) quote di partecipazione al capitale di istituti di credito di diritto pubblico;

c) mutui ad enti di diritto pubblico, il cui personale risulta iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, purchè assistiti da garanzia regionale o da altra adeguata garanzia da sottoporsi all'approvazione del Ministro del tesoro;

d) quote di fondi di investimento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(*Anticipazioni fra le Casse*)

1. Fra le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono consentite anticipazioni di somme al saggio annuo pari a quello medio lordo di rendimento dei capitali investiti dagli istituti di previdenza risultante dagli ultimi rendiconti per i quali sia intervenuto giudizio di regolarità della Corte dei conti.

Art. 23.

(*Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza*)

1. Le due sezioni del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, regolate dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3137, assumono, rispettivamente, il nome di consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.

2. Il consiglio di amministrazione degli

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

istituti di previdenza è presieduto dal Ministro del tesoro ed è composto nel modo seguente:

a) dal direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

b) dal vice direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

c) dal Ragioniere generale dello Stato;

d) dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

e) dal direttore generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione;

f) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia;

g) da sette consiglieri effettivi e da uno supplente in rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Unione province d'Italia, dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani, delle Regioni. Il rappresentante delle Regioni è designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

h) da dieci consiglieri effettivi e da due supplenti in rappresentanza degli iscritti e dei pensionati degli istituti di previdenza, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale;

i) da due funzionari della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro aventi qualifica dirigenziale preposti a servizi della previdenza e del patrimonio;

l) da due funzionari della stessa Direzione generale, aventi qualifica dirigenziale, che esercitano l'attività di segretario capo e di segretario.

3. Il consiglio di amministrazione, in caso di assenza o impedimento del Ministro e su delega dello stesso, è presieduto da un sottosegretario di Stato e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Direttore generale degli istituti di previdenza.

4. I consiglieri di cui alle lettere da c) a f) del comma 2 potranno farsi rappresentare, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario della rispettiva amministrazione con qualifica dirigenziale.